

## **NOTA ESPLICATIVA DELL' ACCORDO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI RAEE DOMESTICI E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO TALE TRATTAMENTO**

Il Comitato di Gestione dell'Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento (di seguito "Accordo"), ha definito nel presente documento chiarimenti e regole applicative rispetto ad alcune previsioni dell'Accordo relativamente a specifici punti meritevoli delle necessarie precisazioni.

### **DOCUMENTAZIONE DI AUDIT E VALIDAZIONE**

Riferimento: Accordo – articolo 9

*2. Gli Enti hanno l'obbligo di verificare e validare l'accreditamento di un impianto (compresa la check list) all'interno del portale del Centro di Coordinamento RAEE.*

*4. Ogni verificatore sarà registrato dal Centro di Coordinamento RAEE che rilascerà le credenziali specifiche di accesso al proprio sistema informativo per la gestione degli accreditamenti che dovrà avvenire in conformità al Regolamento operativo di cui all'art. 3, comma 2, lett. d).*

Precisazioni:

Gli auditor, al termine della verifica in impianto, compileranno il rapporto di "Sintesi delle non conformità", che consegneranno all'impianto senza necessità di caricamento sul portale del CdC RAEE.

Gli auditor, al termine della visita e ricevuti tutti i risultati analitici relativi, inviano all'impianto copia della check list e del rapporto di sintesi compilati in ogni parte, previa validazione interna con il proprio Ente di certificazione secondo accordi diretti tra le parti.

L'impianto caricherà copia della check list a portale, così che l'auditor ne verifichi la conformità e la validi, rendendo quindi l'impianto accreditato. Al fine di consentire una ottimizzazione dei tempi di accreditamento, il Comitato di Gestione ritiene congruo un tempo massimo di 7 giorni per la validazione della check list da parte degli auditor a seguito del caricamento della check list da parte dell'impianto.

### **ACCREDITAMENTO PER IMPIANTI WEEELABEX**

Riferimento: Accordo – articolo 13

*1. In fase di primo accreditamento ai sensi del presente Accordo, gli impianti certificati sulla base della metodologia WEEELABEX nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, si intendono accreditati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tali impianti documenteranno l'esistenza della certificazione attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE. Viene fatta salva la sorveglianza di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) anche per questi impianti.*

*2. Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, l'accreditamento per i raggruppamenti R1 e R3 può essere sostituito dalla certificazione sulla base della metodologia WEEELABEX.*

Precisazioni:

Si specifica che gli impianti certificati Weeelabex che intendono accreditarsi per il trattamento di RAEE non inclusi nella certificazione (ad es.: condizionatori, frigoriferi ad ammoniaca per R1 e Flat Panels per R3) dovranno essere sottoposti in sede di audit ai soli quesiti specifici relativi ai RAEE non inclusi nella certificazione Weeelabex, non sarà quindi necessario sostenere l'audit per la parte generale. La procedura di

accreditamento per tali casi specifici è descritta nel documento “Impianti Weeelabex Procedura accreditamento esclusioni\_1.0”

Si specifica inoltre che l’accreditamento per R1 – frigoriferi, deve obbligatoriamente coincidere con la certificazione WEEELABEX di Tipo 1 e 2.

Gli impianti certificati WEEELABEX per i CRT possono essere considerati accreditati per R3 - CRT ai sensi dell’Accordo sul trattamento esclusivamente se la certificazione WEEELABEX è di Tipo 1 e 2.

Per i Flat Panel, invece, è possibile accreditarsi solo tramite le regole e la check list prevista dall’Accordo di Programma sul trattamento.

Per quanto riguarda la validità della certificazione WEEELABEX ai fini dell’accreditamento, si specifica che gli impianti che hanno ottenuto una certificazione WEEELABEX per R1 e R3 precedente al 13 maggio 2018, e ancora valida in tale data, potranno ritenersi accreditati al CdC, purchè la verifica successiva (sia essa di mantenimento o di rinnovo) sia effettuata secondo le regole previste dall’Accordo sul Trattamento.

## **PASSAGGIO DA ACCREDITAMENTO PARZIALE A TOTALE**

Riferimento: Accordo – articolo 13

*4. Esclusivamente per impianti che trattano RAEE non pericolosi è possibile richiedere un accreditamento parziale, relativo alla sola fase di messa in sicurezza, cui deve seguire obbligatoriamente l’avvio di tutti i rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza ad impianti accreditati. In tale caso, la documentazione di audit riporterà specificatamente che l’accreditamento prevede la destinazione ad un impianto accreditato dei RAEE non pericolosi messi in sicurezza.*

Precisazioni:

Nel caso in cui un impianto accreditato parzialmente per un raggruppamento volesse accreditarsi totalmente (o viceversa, volesse passare a un trattamento parziale), deve darne comunicazione in conformità all’articolo 8 dell’Accordo. La valutazione della necessità di ripetizione dell’audit sarà svolta dal Tavolo Tecnico sulla base del criterio di modifica di parti o interi processi che possono afferire al raggiungimento di performance minime di impianto.

## **APPARECCHIATURE ESCLUSE DALL’ACCREDITAMENTO DI UN RAGGRUPPAMENTO**

Riferimento: Accordo – articolo 13

*5. L’accreditamento per ciascun raggruppamento può avvenire anche qualora non sia trattata una specifica tipologia di apparecchiature rientrante nel raggruppamento accreditato. In tale caso, la documentazione di audit riporterà specificatamente la tipologia di apparecchiature non rientranti nell’accreditamento e la loro destinazione ad un impianto accreditato.*

Precisazioni:

Nel portale del CdC RAEE si evidenzierà se l’impianto è accreditato per tutte le apparecchiature incluse nel raggruppamento, oppure se ci sono esclusioni nell’accreditamento. In tal caso le apparecchiature per le quali non esista un accreditamento devono obbligatoriamente essere inviate ad un impianto in possesso di uno specifico accreditamento per tali rifiuti. Deve essere tenuta traccia di tale invio.

Tale possibilità è rivolta a gestire delle eccezioni all'accreditamento del raggruppamento, relative a categorie particolari che necessitano di un trattamento specifico, dal punto di vista tecnologico e gestionale. Le apparecchiature che possono essere escluse dall'accreditamento dei singoli raggruppamenti sono le seguenti:

R1 - esclusioni dall'accreditamento permesse: Frigoriferi ad Ammoniaca e/o Condizionatori

R2 - esclusioni dall'accreditamento permesse: Caloriferi a olio(\*) e/o Apparecchiature contenenti amianto

R3 - esclusioni dall'accreditamento permesse: Flat Panels o CRT

R4 - nessuna esclusione dall'accreditamento permessa

R5 – nessuna esclusione dall'accreditamento permessa

Fatte salve le esclusioni sopra indicate, non è consentito l'accreditamento per il trattamento di una sola tipologia di apparecchiatura all'interno del raggruppamento.

La movimentazione dei RAEE deve essere effettuata adottando criteri che ne garantiscano l'integrità, con particolare attenzione a non precludere le successive attività di trattamento e le operazioni di recupero, sia relativamente ai RAEE trattati dall'impianto, sia relativamente ai RAEE dello stesso raggruppamento ma inviati per il trattamento ad altri impianti accreditati.

In particolare, per impianti accreditati per R3 con esclusioni, la tipologia di RAEE esclusa dall'accreditamento deve essere stoccata ed inviata ad impianti accreditati separatamente, e tramite documentazione di trasporto (FIR) specifica, dai RAEE integri. Inoltre, i RAEE rotti o cannibalizzati devono essere trasportati in contenitori chiusi per evitare eventuali dispersioni.

Un impianto può accreditarsi per un raggruppamento se tratta tutto il raggruppamento, oppure se tratta il raggruppamento in due unità locali della stessa impresa, oppure in due unità legate da un rapporto di controllo, disciplinato dal codice civile art. 2359, fattispecie 1) e 2). Tale possibilità è consentita solamente in caso di trattamento totale per entrambi gli impianti coinvolti, che devono essere entrambi accreditati. Le esclusioni di cui al paragrafo precedente non sono incluse in questa casistica.

Il lotto dovrà essere svolto nel seguente modo:

- In caso di modalità di trattamento diverse tra i due impianti, il quantitativo minimo di materiale da sottoporre al lotto di prova coincide con il valore superiore (es: in caso di apparecchiature di piccole dimensioni, per le quali si tratti una categoria manualmente, e il resto del raggruppamento si invii a un impianto dotato di tritatore specifico per RAEE, il lotto dovrà essere di almeno 10 tonnellate di R4).
- Il primo impianto richiedente l'accreditamento, che tratta una parte delle apparecchiature del raggruppamento, esegue la cernita del raggruppamento RAEE per selezionare la tipologia di apparecchiatura di interesse, ed esegue il lotto di prova su tale tipologia di apparecchiatura, verificando il valore degli obiettivi della verifica. Su tale tipologia di apparecchiatura dovrà obbligatoriamente essere svolto un trattamento totale.
- Il resto del materiale del lotto di prova, sottoposto a selezione nel primo impianto, viene quindi inviato all'impianto accreditato totalmente per il raggruppamento di interesse, che sia una unità locale della stessa impresa, oppure legato da un rapporto di controllo. Tale impianto esegue il lotto di prova su tale materiale, verificando il valore degli obiettivi della verifica.

- In entrambe le sedi dell'impianto l'auditor dovrà presenziare al lotto di prova. Per la verifica del raggiungimento dei valori obiettivo, l'auditor effettuerà una media pesata dei risultati delle due fasi del lotto.

*(\*)I caloriferi a olio contenente PCB in uscita da un impianto di trattamento RAEE, in conformità alla normativa vigente, dovranno essere inviati a un impianto autorizzato alla decontaminazione e allo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai sensi del decreto legislativo 209/99.*

## MONITORAGGIO LUNGO LA FILIERA

Riferimento: Specifica Tecnica – articolo 3.3

*L'operatore deve mantenere, in relazione alla verifica annuale dei tassi di recupero, le seguenti registrazioni relative alle frazioni in uscita:*

*a) per le frazioni che hanno raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto, dati sulla natura merceologica della frazione;*

*b) per le frazioni metalliche che contengono meno del 2% di frazioni non metalliche, dati sul peso della frazione e il tipo di tecnologia di trattamento;*

*c) per frazioni non metalliche contenenti meno del 2% di frazioni di impurità, dati sul peso della frazione, informazioni sul primo destinatario e il tipo di tecnologia di trattamento finale;*

*d) per frazioni classificate come pericolose e/o contenenti materiali e componenti indicati dall'allegato A, dati sul peso della frazione, informazioni sul primo destinatario e il tipo di tecnologia di trattamento finale;*

*e) per tutte le altre frazioni, dati sul peso della frazione, informazioni sul primo destinatario, composizione della frazione e il tipo di tecnologia di trattamento finale;*

*f) per le frazioni inviate a recupero energetico e smaltimento, dati sul peso della frazione, informazioni sul primo destinatario, composizione della frazione e il tipo di tecnologia di trattamento finale.*

### Precisazioni:

La tabella riassuntiva delle operazioni di monitoraggio, non corrisponde alle indicazioni fornite nel paragrafo ma contiene alcuni refusi.

La tabella corretta da considerare, coerente con le informazioni di cui sopra, è la seguente:

	Dati sul peso della frazione	Dati sulla composizione della frazione	Informazioni sulla tecnologia di trattamento	Informazioni sul primo accettante	Informazioni sulla tecnologia finale
Frazioni che hanno raggiunto la cessazione della qualifica di rifiuto	X	X			
Frazioni metalliche con meno del 2% di frazioni non metalliche	X		X		
Frazioni non metalliche con meno del 2% di frazioni di impurità	X			X	X
Frazioni classificate come pericolose	X			X	X

Frazioni a recupero energetico e/o smaltimento	X	X		X	X
Altre frazioni	X	X		X	X

## QUANTITATIVI RELATIVI AI LOTTI - ECCEZIONE

Riferimento: Specifica Tecnica – Allegato C.2.1

Flusso di trattamento	Categorie	Peso minimo di un lotto di prova
apparecchiature di grandi dimensioni	– Cat 1,8,9 e 10 Allegato I oppure Cat. 1 e 4 Allegato III del D.lgs. 49/14	– almeno 50t in trituratori di grandi dimensioni (capacità 40-50t/h), oppure [...]

### Precisazioni:

Per il trattamento di R2 con trituratori non specifici per i RAEE, per i quali vi sia un'attività di trattamento manuale che precede la triturazione, le quantità del lotto possono essere ridotte del 50% (25 ton anziché 50).

## GIORNI MINIMI PER LA VERIFICA DI ACCREDITAMENTO

Riferimento: Convenzione Operativa – articolo 3.5

### a) Audit iniziale

*Requisiti generali: 2 giornate uomo (nel caso in cui l'impianto sia in possesso di certificazioni ISO 14001 o registrazione EMAS, il tempo complessivo di audit si riduce proporzionalmente ai quesiti della Check list che risultano già adempiuti, e corrisponde a 1 giornata uomo);*

*Requisiti specifici per i raggruppamenti: almeno una giornata uomo per raggruppamento, all'interno della quale dovrà essere sempre ricompresa anche l'attività di campionamento per lotti in dipendenza della capacità produttiva dell'impianto (ove l'attività di campionamento richieda un tempo maggiore, il tempo minimo si deve intendere almeno come il tempo di realizzazione del lotto di campionamento). Le attività di verifica del lotto di campionamento può essere svolta anche in un momento differente dalla esecuzione dell'audit sui requisiti generali o specifici, purché in un periodo temporale antecedente questi ultimi. L'esecuzione delle verifiche per ciascun raggruppamento potrà avvenire in parallelo per un massimo di 2 raggruppamenti.*

*b) Audit di Estensione applicabile agli impianti certificati weelabex nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo di Programma (art.13 ) Gli impianti certificati Weelabex possono richiedere un'estensione dell'accREDITAMENTO ad altri raggruppamenti. In questo caso le durate minime obbligatorie sono le seguenti:*

*Requisiti generali: 2 giornate uomo (nel caso in cui l'impianto sia in possesso di certificazioni ISO 14001 o registrazione EMAS, il tempo complessivo di audit si riduce proporzionalmente ai quesiti della Check list che risultano già adempiuti, e corrisponde a 1 giornata uomo);*

*Requisiti specifici per i raggruppamenti: almeno una giornata uomo per raggruppamento, all'interno della quale dovrà essere sempre ricompresa anche l'attività di campionamento per lotti in dipendenza della capacità produttiva dell'impianto (ove l'attività di campionamento richieda un tempo maggiore, il tempo minimo si deve intendere almeno come il tempo di realizzazione del lotto di campionamento). Le attività di verifica del lotto di campionamento può essere svolta anche in un momento differente dalla esecuzione dell'audit sui requisiti generali o specifici, purché in un periodo temporale antecedente questi ultimi. L'esecuzione delle verifiche per ciascun raggruppamento potrà avvenire in parallelo per un massimo di 2 raggruppamenti.*

*c) Audit Addizionale: applicabile agli impianti che richiedono l'aggiornamento dell'accreditamento per modifiche sostanziali o per inclusione di altri raggruppamenti nel campo di applicazione dell'accreditamento. In questo caso le durate minime obbligatorie sono le seguenti:*

*Requisiti generali: 1 giornate uomo (nel caso in cui l'impianto sia in possesso di certificazioni ISO 14001 o registrazione EMAS, o di estensione dell'accreditamento a un ulteriore raggruppamento, il tempo complessivo di audit si riduce proporzionalmente ai quesiti della Check list che risultano già adempiuti, e corrisponde a 0.5 giornate uomo);*

*Requisiti specifici per i raggruppamenti: almeno una giornata uomo per raggruppamento, all'interno della quale dovrà essere sempre ricompresa anche l'attività di campionamento per lotti in dipendenza della capacità produttiva dell'impianto (ove l'attività di campionamento richieda un tempo maggiore, il tempo minimo si deve intendere almeno come il tempo di realizzazione del lotto di campionamento). Le attività di verifica del lotto di campionamento può essere svolta anche in un momento differente dalla esecuzione dell'audit sui requisiti generali o specifici, purché in un periodo temporale antecedente questi ultimi. L'esecuzione delle verifiche per ciascun raggruppamento potrà avvenire in parallelo per un massimo di 2 raggruppamenti.*

#### Precisazioni:

Per "giorno" si intendono 8 ore lavorative/uomo. Di seguito alcuni esempi applicativi.

Si precisa che in caso di rinnovo dell'Accreditamento di uno dei raggruppamenti R2, R3, R4 ed R5, dovuto alla scadenza dello stesso, i tempi di durata delle verifiche seguono quanto definito al punto 3.5.a) Audit iniziale della Convenzione in vigore. L'eventuale inclusione di altri raggruppamenti nel campo di applicazione dell'accreditamento segue i tempi indicati al punto 3.5.c Audit Addizionale (si veda l'esempio 5).

I tempi dell'audit di rinnovo di R1 seguono le specificità definite per il raggruppamento:

- nel caso di impianto già accreditato per altri raggruppamenti, la durata minima per la verifica sui requisiti generali è di 1 giorno (ridotto a 0,5 giorni nel caso di impianti in possesso di certificazioni ISO 14001 o registrazione EMAS)
- nel caso di impianti che si accreditino per il solo raggruppamento R1, la durata minima per la verifica sui requisiti generali è di 2 giorni (ridotti a 1 giorno nel caso di impianti in possesso di certificazioni ISO 14001 o registrazione EMAS).

#### **Esempio 1**

Richiesta di accreditamento di impianto certificato ISO 14001 per 2 raggruppamenti, R2 e R3;

durata attività di lavorazione lotto R2 = 3 giorni

durata attività di lavorazione lotto R3 = 2 giorni

La durata minima è calcolata nel seguente modo, considerando la contemporaneità delle verifiche sui raggruppamenti:

A - Verifica su requisiti generali = 1 giorno minimo  $\rightarrow A=1$

B - Verifica su R2 = 3 giorni minimo  $\rightarrow B=3$

C - Verifica su R3 = 2 giorni minimo, che possono essere ricompresi nei giorni di verifica R2  $C=0$

DURATA MINIMA:  $A + B + C = 4$  giorni minimi

### **Esempio 2**

Richiesta di accreditamento di impianto non certificato ISO 14001 per 3 raggruppamenti, R2, R3 e R4;

durata attività di lavorazione lotto R2 = 3 giorni

durata attività di lavorazione lotto R3 = 2 giorni

durata attività di lavorazione lotto R4 = 2 giorni

La durata minima è calcolata nel seguente modo, considerando la contemporaneità delle verifiche sui raggruppamenti:

A - Verifica su requisiti generali = 2 giorni minimo  $\rightarrow A=2$

B - Verifica su R2 = 3 giorni minimo  $\rightarrow B=3$

C - Verifica su R3 = 2 giorni minimo, che possono essere ricompresi nei giorni di R2  $\rightarrow C=0$

D - Verifica su R4 = 2 giorni minimo, di cui uno può essere ricompresi nei giorni di verifica R2 (non possono essere infatti condotti audit su più di 2 raggruppamenti in contemporanea)  $\rightarrow D=1$

DURATA MINIMA:  $A + B + C + D = 6$  giorni minimi

### **Esempio 3**

Richiesta di estensione dell'accREDITAMENTO di impianto certificato ISO 14001, accreditato per R3, per 2 raggruppamenti, R4 e R5;

durata attività di lavorazione lotto R4 = 2 giorni

durata attività di lavorazione lotto R5 = 1 giorno

La durata minima è calcolata nel seguente modo, considerando la contemporaneità delle verifiche sui raggruppamenti:

A - Verifica su requisiti generali = 0.5 giorno minimo  $\rightarrow A=0.5$

B - Verifica su R4 = 2 giorni minimo  $\rightarrow B=2$

C - Verifica su R5 = 1 giorno minimo, che può essere ricompreso nei giorni di verifica di R4  $C=0$

DURATA MINIMA:  $A + B + C = 2.5$  giorni minimi

#### **Esempio 4**

Richiesta di accreditamento di impianto certificato ISO 14001 per 2 raggruppamenti, R2 e R4;

durata attività di lavorazione lotto R2 = 1 giorno

durata attività di lavorazione lotto R4 = 1 giorno

La durata minima è calcolata nel seguente modo,

A - Verifica su requisiti generali = 1 giorno minimo  $\rightarrow A=1$

B - Verifica su R2 = 1 giorno minimo  $\rightarrow B=1$

C - Verifica su R4 = 1 giorno minimo  $\rightarrow C=1$

DURATA MINIMA:  $A + B + C = 3$  giorni minimi

In questo caso non si può considerare la contemporaneità delle verifiche sui raggruppamenti: deve infatti essere prevista almeno una giornata uomo per raggruppamento

#### **Esempio 5 – rinnovo accreditamento**

Impianto accreditato per 3 raggruppamenti; R2, R3 e R4;

Impianto certificato ISO 14001

Scadenza accreditamento R2: 1 novembre 2020

Scadenza accreditamento R3: 1 febbraio 2020

Scadenza accreditamento R4: 1 novembre 2020

Durata attività di lavorazione lotto R2 = 1 giorno

Durata attività di lavorazione lotto R3 = 1 giorno

Durata attività di lavorazione lotto R4 = 1 giorno

#### CASO 1) Rinnovo Accredimento per il solo raggruppamento R3

La durata minima della verifica è calcolata nel seguente modo:

A - Verifica su requisiti generali = 1 giorno minimo  $\rightarrow A=1$

B - Verifica su R3 = 1 giorno minimo  $\rightarrow B=1$

DURATA MINIMA RINNOVO ACCREDITAMENTO PER R3:  $A + B = 2$  giorni minimi



### Eventuali richieste di estensione per altri raggruppamenti

Successivamente all'ottenimento del rinnovo dell'accreditamento di R3, se l'impianto esegue una richiesta di estensione dell'accreditamento per R2 e R4, la durata minima è calcolata nel seguente modo:

A - Verifica su requisiti generali = 0.5 giorno minimo  $\rightarrow A=0.5$

B - Verifica su R2 = 1 giorni minimo  $\rightarrow B=1$

C - Verifica su R4 = 1 giorni minimo  $\rightarrow C=1$

DURATA MINIMA ESTENSIONE ACCREDITAMENTO PER R2 E R4:  $A + B = 2,5$  giorni minimi

(TOT IMPIANTO= 4, 5 GIORNI)

Nota: l'audit di rinnovo accreditamento per R2 ed R4 in momenti diversi richiede per ciascun raggruppamento il conteggio di 0,5 gg/auditor per la verifica dei requisiti generali

### CASO 2) Rinnovo Accredito in contemporanea per tutti i raggruppamenti (R2; R3; R4)

Se l'impianto intende rinnovare l'accreditamento congiuntamente per tutti i raggruppamenti, la durata minima è calcolata nel seguente modo:

A - Verifica su requisiti generali = 1 giorno minimo  $\rightarrow A=1$

B - Verifica su R2 = 1 giorno minimo  $\rightarrow B=1$

C - Verifica su R3 = 1 giorni minimo  $\rightarrow C=1$

D - Verifica su R4 = 1 giorni minimo  $\rightarrow D=1$

DURATA MINIMA RINNOVO ACCREDITAMENTO:  $A + B + C + D = 4$  giorni minimi

### **TEMPI DI RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITÀ**

Riferimento: Manuale dell'auditor - introduzione

*Il tempo di risoluzione delle non conformità segnalate, sia per i requisiti non bloccanti che bloccanti, è 3 mesi a partire dalla data di presentazione del Rapporto di audit.*

Al fine di poter condurre un monitoraggio certo e verificabile sulla chiusura delle non conformità, il Comitato di Gestione approva la proposta di definire come tempo massimo di risoluzione delle non conformità 4 mesi a partire dalla data di conduzione dell'audit (ultimo giorno di esecuzione dell'audit), trascorsi i quali il CdC, in assenza di comunicazioni, procederà d'ufficio a chiudere la richiesta di accreditamento.

## ORGANIZZAZIONE DELL'AUDIT

Riferimento: Convenzione Operativa – articolo 3.5

*Le attività di verifica del lotto di campionamento può essere svolta anche in un momento differente dalla esecuzione dell'audit sui requisiti generali o specifici, purché in un periodo temporale antecedente questi ultimi.*

Tale è da intendere nel senso che l'ordine di svolgimento delle attività di verifica sui requisiti generali e specifici è indifferente, purché si mantenga come verifica finale l'analisi della corretta gestione dei flussi in uscita dal trattamento.